



AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio: Sport

Determinazione Dirigenziale n. 1439 del 04-12-2025

Oggetto:

APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE AD USO ASSOCIATIVO DELL'AREA DEDICATA AD ATTIVITA' DI TIRO CON L'ARCO DI CAMPAGNA, ADIACENTE AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE MOLINELLO

APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE AD USO ASSOCIATIVO DELL'AREA DEDICATA AD ATTIVITA' DI TIRO CON L'ARCO DI CAMPAGNA, ADIACENTE AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE MOLINELLO

IL DIRETTORE AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

VISTA la deliberazione di Giunta comunale del 2 dicembre 2025, n. 232 “*Approvazione degli indirizzi per la gestione in concessione ad uso associativo dell'impianto sportivo privo di rilevanza economica area dedicata ad attività sportiva di tiro con l'arco di campagna*” con la quale sono stati approvati gli indirizzi per la concessione ad uso associativo dell’area dedicata ad attività di tiro con l’arco di campagna, adiacente al Centro sportivo comunale Molinello;

VISTA la documentazione di seguito elencata, allegata e parte integrante della presente determinazione dirigenziale:

- Allegato A - Avviso pubblico per la concessione ad uso associativo dell’area comunale adiacente al Centro sportivo comunale Molinello dedicata ad attività sportiva di tiro con l’arco di campagna;
- Domanda di partecipazione all'avviso pubblico;
- Fac simile schema convenzione per la concessione ad uso associativo dell’area comunale adiacente al Centro sportivo comunale Molinello dedicata ad attività sportiva di tiro con l’arco di campagna;

CONSIDERATO che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad assumere gli atti necessari e conseguenti all'affidamento della gestione dell'impianto sportivo in argomento;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale del 19 marzo 2025, n. 13 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale del 25 marzo 2025, n. 60 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 con l'attribuzione della dotazione finanziaria di Entrata e di Spesa ai direttori/responsabili di servizio (funzione e procedimento);

VISTA la deliberazione di Giunta comunale del 15 aprile 2025, n. 71 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027;

VISTO l'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 5 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, che disciplina il controllo di regolarità amministrativa;

VISTO l'articolo n. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Per le ragioni sin qui espresse,

DETERMINA

- 1) di approvare e procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, per le motivazioni descritte in premessa, dell'Avviso pubblico per la concessione ad uso associativo dell’area comunale adiacente al Centro sportivo comunale Molinello dedicata ad attività sportiva di tiro con l’arco di campagna con i relativi allegati – Allegato A;
- 2) di attribuire al responsabile del procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, la facoltà di riaprire o modificare i termini di presentazione delle domande previsti nell'allegato A;
- 3) di dare atto che con successive determinazioni dirigenziali si provvederà ad assumere gli atti necessari e conseguenti alla procedura di affidamento in argomento ed ai conseguenti impegni di spesa;
- 4) di attestare che con la sottoscrizione del presente atto amministrativo viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- 5) di dare atto che il responsabile del procedimento è la funzionaria Servizi sportivi dott.ssa Luisa Mazzilli.

Rho, 04-12-2025

Sottoscritta da
FRANCESCO REINA

Documento firmato digitalmente

Avviso Pubblico per la concessione ad uso associativo dell'area comunale adiacente al centro sportivo comunale Molinello dedicata ad attività sportiva di tiro con l'arco di campagna.

Attuazione della deliberazione di Giunta comunale del 2 dicembre 2025 n. 232

Sommario

A)	Scopo del documento.....	4
A.1)	Stato del documento.....	4
A.2)	Inquadramento normativo	4
A.3)	Finalità	4
B)	Obiettivi	5
B.1)	Obiettivi strategici.....	5
B.2)	Obiettivi operativi	5
C)	Requisiti di partecipazione	6
C.1)	Associazioni sportive	6
C.2)	Requisiti minimi di partecipazione.....	6
D)	Durata e sede struttura.....	6
E)	Fasi e tempi del procedimento	6
E.1)	Fasi del procedimento	6
E.2)	Responsabilità del procedimento.....	7
E.3)	Selezione del soggetto/dei soggetti	7
E.3.1)	Modalità di presentazione della domanda	7
E.3.2)	Chiarimenti.....	7
E.3.3)	Istruttoria preliminare	7
E.3.4)	Criteri selettivi	8
E.3.5)	Attribuzione dei punteggi	9
E.3.6)	Svolgimento delle operazioni.....	9
E.4)	Convenzione.....	10
F)	Verifiche e controlli.....	11
F.1)	Controlli sui requisiti.....	11
F.2)	Aggiornamento delle informazioni.....	11
F.3)	Cause di risoluzione	11
G)	Trattamento dei dati	11
G.1)	Trattamento dei dati.....	11
H)	Informazioni.....	12

A) Scopo del documento

A.1) Stato del documento

Lo stato del documento in termini di validità e aggiornamento è il seguente:

n. revisione	Data	Descrizione	Riferimento pagine
00	dicembre 2025	Prima emissione	Tutte

A.2) Inquadramento normativo

L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:

" 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1."

L'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 ha rafforzato la valenza della norma appena citata: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.".

L'art. 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 prevede che:

"Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari."

A.3) Finalità

Con deliberazione di Giunta comunale del 2 dicembre 2025 n. 232, è stata dichiarata la volontà di affidare in gestione a società sportiva operante nell'attività del tiro con l'arco, l'area comunale adiacente al centro sportivo comunale Molinello dedicata ad attività sportiva di tiro con l'arco di campagna.

In particolare, con la stessa deliberazione l'Amministrazione ha deciso di confermare l'assenza di rilevanza economica dell'area comunale adiacente al centro sportivo comunale Molinello

dedicata ad attività sportiva di tiro con l’arco di campagna, con accesso da via Trecate n°52, ed individuato catastalmente al foglio 12 mappale 1124, come risultante dalla relazione redatta dalla responsabile dell’unità operativa Sport (allegato 1).

Conseguentemente, l’Amministrazione ha stabilito che il modello gestionale dell’area sportiva, attesa la modesta entità economica della gestione, è confermato nella concessione di beni ad uso associativo, secondo la costante giurisprudenza in materia (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 28 gennaio 2021, n. 858).

Scopo principale di questo documento è selezionare un gestore al quale affidare in concessione gli spazi dell’area comunale adiacente al centro sportivo comunale Molinello dedicata ad attività sportiva di tiro con l’arco di campagna, assicurando il rispetto dei i principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

La presente procedura di evidenza pubblica ha per oggetto individuazione di una società sportiva che pratichi il tiro con l’arco.

B) Obiettivi

B.1) Obiettivi strategici

Obiettivo strategico primario è l’agevolazione di pratiche sportive limitatamente diffuse, con l’ottica di garantire alla cittadinanza una proposta sportiva ampia e varia ed una continuità di pratica rispetto l’attività di tiro con l’arco uscente.

B.2) Obiettivi operativi

Gli obiettivi operativi dovranno:

- a. Garantire la gestione e la manutenzione ordinaria dell’impianto sportivo dell’area comunale adiacente al centro sportivo comunale Molinello dedicata ad attività sportiva di tiro con l’arco di campagna;
- b. Incentivare la partecipazione alle attività sportive, relativamente a discipline sportive poco conosciute e praticate, con particolare riguardo alle giovani generazioni, a soggetti fragili e a disabili;

In sede di candidatura e di presentazione della proposta progettuale, i concorrenti dovranno tenere in debita considerazione tali obiettivi e finalità dimostrandone il perseguitamento.

C) Requisiti di partecipazione

C.1) Associazioni sportive

Saranno ammissibili alla partecipazione società o associazione sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, di discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali, anche in forma associata.

C.2) Requisiti minimi di partecipazione

I partecipanti dovranno avere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a. Essere senza scopo di lucro ed attive nella disciplina del tiro con l'arco ;
- b. che non si trovino in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 94 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- c. essere in possesso delle capacità tecnico organizzative per l'organizzazione e la gestione dell'attività del tiro con l'arco sportiva;
- d. devono vantare un'esperienza minima di almeno cinque anni nella gestione di impianti di tiro con l'arco;

Le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dovranno essere rese dal legale rappresentante del candidato, o da soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza.

D) Durata e sede struttura

L'assegnazione in concessione dell'area è prevista per 5 anni a partire dal 1 febbraio 2026;

L'area comunale adiacente al centro sportivo comunale Molinello dedicata ad attività sportiva di tiro con l'arco di campagna ha accesso da via Trecate n°52.

E) Fasi e tempi del procedimento

E.1) Fasi del procedimento

Le fasi della procedura sono le seguenti:

- Prima fase:
 - Avvio del procedimento con atto del dirigente della P.A.;
 - Pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati;
- Seconda fase:
 - Raccolta delle richieste;

- Scelta dell'associazione;
- Conclusione della procedura ad evidenza pubblica;
- Terza fase:
- Sottoscrizione della convenzione.

E.2) Responsabilità del procedimento

La responsabilità del procedimento è attribuita all'Area 2 Servizi alla Persona, ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Luisa Mazzilli.

E.3) Selezione del soggetto/dei soggetti

La prima fase sarà finalizzata all'individuazione dei soggetti interessati.

E.3.1) Modalità di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 16 gennaio 2026, alle ore 12:00, con la seguente modalità:

- spedizione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: pec.protocollo.comunerho@legalmail.it ;

La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modulo predisposto per questo specifico avviso (All. A), avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta e tutta la documentazione utile all'applicazione dei criteri selettivi.

E.3.2) Chiarimenti

I candidati possono chiedere chiarimenti scritti indirizzando al responsabile del procedimento una specifica richiesta via posta elettronica all'indirizzo: sport@comune.rho.mi.it

I candidati possono chiedere chiarimenti entro e non oltre il giorno **9 gennaio 2026 alle ore 12:00**.

E.3.3) Istruttoria preliminare

Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria preliminare verificando:

- 1) il rispetto della scadenza di presentazione della domanda e dei relativi allegati indicati nell'Avviso pubblico;
- 2) il rispetto dei requisiti di ammissibilità e partecipazione dei beneficiari di cui al paragrafo C);
- 3) la completezza della documentazione e il corretto utilizzo della modulistica.

Il responsabile del procedimento comunica l'esito della valutazione preliminare e può richiedere integrazioni documentali o chiarimenti.

L'ammissibilità è comunicata ai partecipanti con comunicazioni elettroniche.

E.3.4) Criteri selettivi

La selezione dell'ente gestore avverrà sulla base dei seguenti criteri generali:

- I. l'esperienza maturata nella gestione / concessione di impianti di tiro con l'arco;
- II. il radicamento sul territorio;
- III. l'esperienza nello sport come iscrizione a federazioni, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate di tiro con l'arco;
- IV. l'esperienza nello sport come iscrizione a tornei e competizioni;

Per il criterio I. l'esperienza maturata nella gestione di impianti di tiro con l'arco, massimo 20 punti da attribuire sulla base di questi specifici sotto-criteri:

- a) esperienza in anni maturata nella gestione di impianti di tiro con l'arco, eccedenti i cinque anni minimi richiesti per la partecipazione: 2 punti ad anno;

Per il criterio II. radicamento sul territorio, massimo 20 punti da attribuire sulla base di questi specifici sotto-criteri:

- b) sede legale in Rho: max 5 punti; il punteggio è attribuito se alla data di presentazione della domanda la sede legale è stabilita nel territorio del Comune di Rho;
- c) numero di atleti rhodensi iscritti nell'anno sportivo 2025: max 15 punti;

Per il criterio III. l'esperienza nello sport come iscrizione a federazioni, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate di tiro con l'arco, massimo 20 punti da attribuire sulla base di questi specifici sotto-criteri:

- d) esperienza in numero di anni di affiliazione a federazioni, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate del tiro con l'arco: max 20 punti attribuendo 1 punto per ogni anno;

Per il criterio IV. L'esperienza nello sport come iscrizione a tornei e competizioni di tiro con l'arco, massimo 15 punti da attribuire sulla base di questi specifici sotto-criteri:

- e) numero di atleti iscritti nell'anno sportivo 2025 a tornei/competizioni under 14: max 5 punti;
- f) numero di atleti iscritti nell'anno sportivo 2025 a tornei/competizioni under 18: max 5 punti;

g) numero di atleti iscritti nell'anno sportivo 2025 a tornei/competizioni over 18: max 5 punti;

Con le lettere I.a e III.d vengono indicati un "Punteggio tabellare", vale a dire un punteggio fisso e predefinito secondo il criterio esposto che sarà attribuito o non attribuito in ragione del dato fornito dal partecipante.

Con la lettera II.b viene indicato un "Punteggio binario", vale a dire un punteggio fisso che sarà attribuito o non attribuito in ragione del dato fornito dal partecipante.

Con le lettere II.c, IV.e, IV.f e IV.g vengono indicati i "Punteggi proporzionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione di un calcolo di riproporzionamento dei dati raccolti.

Metodo per i criteri proporzionali: una volta raccolte le dichiarazioni dei partecipanti, per ogni categoria si procederà a prendere il valore massimo, definendo un intervallo che andrà da 0 (valore nullo) a 20 (valore massimo) e riparametrando i valori dichiarati all'interno di questo intervallo. Il singolo punteggio sarà definito dal valore estrapolato con la riparametrazione secondo la seguente formula:

$$Vm/20 = Vp/P \quad \text{e quindi} \quad P = Vp * 20/Vm$$

dove:

Vm = valore massimo dichiarato fra tutti i partecipanti

Vp = valore dichiarato dal partecipante

P = punteggio partecipante

Non saranno svolte ulteriori riparametrazioni.

E.3.5) Attribuzione dei punteggi

Non è prevista la di una Commissione di valutazione. I punteggi saranno attribuiti dal responsabile del procedimento. Le operazioni saranno comunque registrate in un verbale.

E.3.6) Svolgimento delle operazioni

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi.

Successivamente, il RUP attribuirà i punteggi ai candidati nel rispetto dei criteri previsti da quest'Avviso. Le operazioni saranno registrate in uno o più verbali.

Il RUP potrà richiedere chiarimenti ai candidati qualora i dati forniti non consentano una chiara attribuzione del punteggio oppure nel caso in cui, consultando le banche dati disponibili (ad es. Registro CONI), emergano delle divergenze.

Il RUP procede quindi alla pubblicazione della graduatoria di attribuzione dei punteggi.

L'assegnazione della gestione avverrà in favore del candidato che avrà conseguito il maggior punteggio. In caso di parità, l'assegnazione avverrà in favore di chi avrà conseguito il maggior punteggio nel criterio II.c e, in caso di ulteriore parità, nel criterio I.a. Ove persista la parità, si procederà a sorteggio.

L'approvazione dell'assegnazione della gestione avverrà con determinazione dirigenziale.

E.4) Convenzione

La terza fase è finalizzata alla stipulazione di una convenzione con i soggetti selezionati.

La convenzione dovrà contenere necessariamente almeno i seguenti elementi:

- a) OGGETTO
- b) DEFINIZIONI
- c) DURATA
- d) CANONE
- e) ONERI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE
- f) ONERI TRATTENUTI DALL'AMMINISTRAZIONE
- g) UTENZE
- h) GESTIONE DELLA SICUREZZA
- i) SFRUTTAMENTO ECONOMICO DELLA GESTIONE
- j) RENDICONTAZIONE
- k) CONTROLLI
- l) ISPEZIONI
- m) NORME FINALI
- n) PENALITÀ
- o) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI
- p) RISOLUZIONE PER FATTO IMPUTABILE AL COMUNE
- q) REVOCA
- r) RECESSO
- s) CONTROVERSIE
- t) TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DELL'ENTE
- u) TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE

F) Verifiche e controlli.

F.1) Controlli sui requisiti.

Il responsabile del procedimento può disporre controlli, anche a campione, sul possesso e sul mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di partecipazione.

La perdita dei requisiti o le false dichiarazioni rese comportano l'esclusione dalla procedura.

Qualora la Convenzione sia già stata stipulata, questa sarà risolta.

Il Comune di Rho potrà decidere di riconoscere la concessione ad altri candidati, secondo l'ordine della graduatoria approvata.

F.2) Aggiornamento delle informazioni.

Quando il soggetto selezionato subisce trasformazioni o modifica atti e informazioni rilevanti, ne dà comunicazione al responsabile del procedimento entro trenta giorni dall'avvenimento dei fatti o dal compimento degli atti.

Sono considerate certamente rilevanti le modifiche statutarie, il cambiamento del legale rappresentante, le modifiche degli organi di amministrazione.

F.3) Cause di risoluzione

Costituiscono causa di esclusione o di risoluzione della convenzione:

- a) il mancato possesso o la falsa dichiarazione in ordine ai requisiti previsti dal paragrafo C);
- b) la cancellazione della società sportiva dall'ente di affiliazione dichiarato;
- c) altre gravi violazioni degli obblighi prevista dalla convenzione.

G) Trattamento dei dati

G.1) Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 la richiesta e il trattamento dei dati dei partecipanti sono finalizzate allo svolgimento delle attività di selezione e co-progettazione.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

La conseguenza di un eventuale rifiuto consiste nell'esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva e nell'impossibilità di eseguire validamente la convezione.

I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

- il personale comunale implicato nel procedimento;
- gli eventuali partecipanti alla procedura selettiva;
- ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni rese e per ogni controllo previsto dalla legislazione vigente.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Rho nella persona del Sindaco pro tempore che ha designato, con decreto 16 agosto 2022, n. 51, quale delegato al trattamento specifico il dott. Francesco Reina, Dirigente dell'Area 2 Servizi alla Persona.

H) Informazioni

Le informazioni su questo Avviso possono essere richieste al responsabile del procedimento ai seguenti contatti:

posta elettronica certificata pec.protocollo.comunerho@legalmail.it

posta elettronica ordinaria sport@comune.rho.mi.it

Allegati:

- Schema di convenzione;
- Allegato A (Domanda di partecipazione e dichiarazione);

Rho, 04 dicembre 2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Dott. Francesco Reina



Comune di Rho

AREA 2
SERVIZI ALLA PERSONA

Classif.

Fasc.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Avviso Pubblico per la concessione ad uso associativo dell'area comunale adiacente al centro sportivo comunale Molinello dedicata ad attività sportiva di tiro con l'arco di campagna.

Il sottoscritto sig. /sig.ra

Cognome	Nome

in qualità di:

legale rappresentante delegato (allegare delega)

PRESENTA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE Avviso Pubblico per la concessione ad uso associativo dell'area comunale adiacente al centro sportivo comunale Molinello dedicata ad attività sportiva di tiro con l'arco di campagna

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze derivanti dalla presentazione di dichiarazioni mendaci, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende le seguenti dichiarazioni.

DATI DEL SOGGETTO

Denominazione dell'organizzazione che presenta la domanda	
Codice fiscale	
P. Iva	
Sede legale	
Via / Piazza	
CAP	
Città	
Recapiti	
Telefono	
E-mail	
PEC	

Rappresentante legale	
Cognome	
Nome	



Comune di Rho



AREA 2

SERVIZI ALLA PERSONA

DICHIARA

avvalendosi della facoltà concessa dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, per la documentazione relativa alla selezione pubblica in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- che l'Organizzazione si è costituita il _____;
- che l'Organizzazione è senza scopo di lucro ed attiva nella disciplina del tiro con l'arco;
- di non trovarsi nelle situazioni indicate all'art. 94 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (*requisito di ammissione*);
- di avere esperienza di almeno cinque anni nella gestione di impianti di tiro con l'arco (*requisito di ammissione*) e in particolare di aver gestito o gestire i seguenti impianti:

Impianto (nome e Comune di ubicazione)	Periodo (dal al)

- di osservare tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni per gli infortuni e tutte le disposizioni di legge relativamente all'utilizzo di volontari e collaboratori;
- di aver compreso e di accettare le regole di stabilità con l'Avviso Pubblico;

DICHIARA INOLTRE

- di essere in condizione di poter garantire la gestione dell'impianto sportivo oggetto dell'avviso alle condizioni previste dallo schema di convenzione pubblicato;
- di autorizzare espressamente il trattamento dei dati personali per le finalità connesse al procedimento amministrativo;
- di autorizzare espressamente l'invio di comunicazioni riguardanti i servizi via sms, mail o altre forme digitali di comunicazione ai numeri di telefono ed agli indirizzi e-mail indicati in questo modulo.

AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI SELETTIVI, DICHIARA DI POSSEDERE

I. Esperienza maturata nella gestione di impianti di tiro con l'arco

I' esperienza in anni maturata nella gestione di impianti di tiro con l'arco, eccedenti i cinque anni minimi richiesti per la partecipazione: 2 punti ad anno;



Comune di Rho

(attenzione: se indicate impianti già presenti nella tabella precedente relativa al requisito di ammissione, i punteggi saranno attribuiti solo per gli anni eccedenti i cinque anni minimi di partecipazione)

Impianto (nome e Comune di ubicazione)	Periodo (dal al)

II. Radicamento sul territorio in termini di sede e attività sportiva;

II.b sede legale in Rho: max 5 punti; il punteggio è attribuito se alla data di presentazione della domanda la sede legale è stabilita nel territorio del Comune di Rho;

al momento della presentazione della domanda la sede legale è stabilita in

II.c numero di atleti rhodensi iscritti nell'anno sportivo 2025: max 15 punti;

Il numero di atleti tesserati dall'organizzazione con residenza in Rho sono pari a n.

III. Esperienza nello sport come iscrizione a federazioni, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate di tiro con l'arco;

III.d esperienza in numero di anni di affiliazione a federazioni, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate di tiro con l'arco: max 20 punti attribuendo 1 punto per ogni anno;

affiliato a (indicare ente) dal al

affiliato a (indicare ente) dal al

affiliato a (indicare ente) dal al

IV. Esperienza nello sport come iscrizione a tornei e competizioni di tiro con l'arco.

IV.e numero di atleti iscritti nell'anno sportivo 2025 a tornei/competizioni under 14: max 5 punti;

Il numero di atleti tesserati dall'organizzazione che hanno partecipato a tornei e competizioni di tiro con l'arco under 14 nell'anno 2025 sono pari a n.;

IV.f numero di atleti iscritti nell'anno sportivo 2025 a tornei/competizioni under 18: max 5 punti;

Il numero di atleti tesserati dall'organizzazione che hanno partecipato a tornei e competizioni di tiro con l'arco under 18 nell'anno 2025 sono pari a n.;

IV.g numero di atleti iscritti nell'anno sportivo 2025 a tornei/competizioni over 18: max 5 punti;

Il numero di atleti tesserati dall'organizzazione che hanno partecipato a tornei e competizioni di tiro con l'arco over 18 nell'anno 2025 sono pari a n.;



Comune di Rho



AREA 2

SERVIZI ALLA PERSONA

ALLEGA

- copia dell'Atto Costitutivo e copia dello Statuto;
- copia del Documento di Identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
- Altro (specificare): _____

Data, _____

Firma del legale rappresentante o delegato

Allegare: fotocopia della carta d'identità del legale rappresentante o del soggetto che firma la richiesta
In caso di soggetto delegato, allegare delega e fotocopia della carta d'identità del legale rappresentante

Nota: in caso di firma digitale, non è necessario allegare la fotocopia della carta d'identità.

COMUNE DI RHO

(Città Metropolitana di Milano)

Codice fiscale e Partita IVA: 00893240150

Registro scritture private non autenticate n. xxxx

**CONVENZIONE TRA COMUNE DI RHO E XXXXXX PER LA
CONCESSIONE AD USO ASSOCIATIVO DELL'AREA COMUNALE
ADIACENTE AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE MOLINELLO
DEDICATA AD ATTIVITÀ SPORTIVA DI TIRO CON L'ARCO DI
CAMPAGNA**

L'anno duemilaventicinque addì XXXXXX del mese di XXXXX
(XX/XX/2025), attraverso lo scambio telematico delle
firme digitali, con la presente scrittura privata a
valere per ogni effetto di legge,

FRA

Francesco Reina, nato a xxxxxxxxx (xxx) il xx/xx/yyyy,
per il Comune di Rho - codice fiscale e partita Iva
00893240150, nella esclusiva qualità di Direttore
dell'Area 2 Servizi alla Persona del Comune di Rho,
domiciliato/a per la funzione rivestita presso la casa
comunale, il quale agisce in nome, per conto e
nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale
che rappresenta, in forza del decreto del Sindaco n.
51/2022, nel seguito denominata "Amministrazione"
oppure "Comune"

E

il sig. **xxx** nato a xxxx (xxx) il xxx in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione xxxx individuata d'ora in avanti anche come "Associazione", con sede in xxx - Atto Costitutivo del xxx - Partita IVA: xxxx, autorizzato alla stipula del presente atto in base a xxxxxxx

PREMESSO

in primo luogo, che l'Amministrazione Comunale intende promuovere l'esercizio dell'attività sportiva sul territorio quale elemento per incentivare la socialità delle persone, l'adozione di sani stili di vita e per promuovere discipline sportive anche meno conosciute e praticate, con particolare riguardo alle giovani generazioni;

in secondo luogo, l'Amministrazione è proprietaria dell'area comunale adiacente al centro sportivo comunale Molinello dedicata ad attività sportiva di tiro con l'arco di campagna, con accesso da via Trecate n°52, ed individuato catastalmente al foglio 12 mappale 1124;

in terzo luogo, che la consistenza dell'area è dettagliata nella relazione allegata alla deliberazione di Giunta comunale del 2 dicembre 2025 n. 232 ;

in quarto luogo, che è intenzione dell'Amministrazione:
a) Incentivare la partecipazione alle attività

sportive, anche relativamente a discipline sportive poco conosciute e praticate, con particolare riguardo alle giovani generazioni;

- b) Promuovere l'associazionismo sportivo quale forma di partecipazione allo sviluppo della comunità locale;
- c) Dare attuazione al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, ove viene favorita l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale;

in quinto luogo, che l'art 118 della Costituzione sottolinea che i "comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

in sesto luogo, che il d.lgs. 267/2000 sancisce all'art. 3 che "I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali" ed all'art. 8 che "I comuni (...) valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale;

in settimo luogo, che il d.lgs.38/2021 sancisce

all'art. 6 che "Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari";

in ottavo luogo, che l'art. 15.1 dello statuto comunale che riconosce alle associazioni il diritto di "partecipare alla conduzione dei pubblici servizi, convenzionando con il comune specifiche forme di collaborazione";

in nono luogo, che l'art. 32 comma 8 della legge n. 724/94 che in caso assegnazione di beni del patrimonio pubblico per scopi sociali è possibile applicare canoni inferiori a quelli di mercato;

in decimo luogo, che con determinazione dirigenziale n. xxxxxxxx l'Amministrazione ha dato luogo ad una procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione esclusiva dell'area comunale in oggetto;

in undicesimo luogo, che l'Associazione xxxx, con nota pervenuta al Protocollo Generale del Comune di Rho in

data xxxx ha manifestato il proprio formale assenso alla sottoscrizione del presente atto;

in dodicesimo luogo, che xxxx è un'Associazione Sportiva Dilettantistica costituita ai sensi di quanto previsto del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e che è affiliata alla xxxx - Codice xxxx ed iscritta al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI al n° xxxxxxxx.

Tutto ciò premesso, le parti, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 Oggetto

1. L'oggetto della presente convenzione riguarda l'assegnazione in favore dell'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, della gestione dell'area comunale adiacente al centro sportivo comunale Molinello dedicata ad attività sportiva di tiro con l'arco di campagna come da determinazione dirigenziale del xxxx n. xxx ed in attuazione degli indirizzi espressi con deliberazione di Giunta comunale del 2 dicembre 2025 n. 232;

2. Costituiscono oggetto della presente convenzione:

- a) La promozione dell'attività sportiva sul territorio quale elemento per incentivare la

socialità delle persone e l'adozione di sani stili di vita;

- b) La promozione dell'attività sportiva di tiro con l'arco;
- c) La promozione dell'associazionismo sportivo quale forma di partecipazione allo sviluppo della comunità locale;
- d) L'affidamento esclusivo all'Associazione dell'area comunale adiacente al centro sportivo comunale Molinello dedicata ad attività sportiva di tiro con l'arco di campagna di cui all'oggetto, così come identificato nella relazione allegata alla deliberazione di Giunta comunale del 2 dicembre 2025 n. 232;
- e) La Gestione dell'attività di tiro con l'arco nell'area comunale di cui all'oggetto.

3. L'area, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano perfettamente noti all'Associazione. Per la consegna sarà redatto, congiuntamente dalle parti, apposito verbale di consistenza dei beni mobili ed immobili concessi;

4. L'area comunale viene affidata per gli scopi di cui alla presente convenzione. È fatto divieto all'Associazione di servirsi della struttura per un

uso diverso da quello concordato e di cedere e/o concedere l'uso dell'impianto a terzi a qualsiasi titolo al di fuori di quanto esplicitamente previsto all'art. 8. La violazione di tali divieti comporterà di diritto la risoluzione della presente convenzione e la possibilità di richiedere, da parte dell'Amministrazione, l'immediato rilascio dell'area.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della presente convenzione è adottata la seguente definizione:

Associazione o Società sportiva Dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

Impianto sportivo: la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;

Omologazione: l'atto o il documento emesso dall'organo, federazione o ente che attesta l'idoneità dell'impianto

allo svolgimento della pratica sportiva (preparazione, allenamento, ecc.) e delle competizioni di un determinato livello.

Forza Maggiore: fatti e/o atti che le parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione della convenzione, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della convenzione;

2. Le definizioni assumono il significato ad esse qui attribuito, anche se utilizzate con la lettera iniziale maiuscola, sia al singolare che al plurale.

Art. 3 Durata della concessione

1. La concessione dell'area comunale adiacente al centro sportivo comunale Molinello dedicata ad attività sportiva di tiro con l'arco di campagna ha durata pari a **cinque** anni a decorrere dal 1 febbraio 2025, anche allo scopo di assicurare la continuità dell'attività sportiva di tiro con l'arco nel comune di Rho, in coerenza con quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38.

Art. 4 Canone di Concessione

1. L' Associazione dovrà versare all'Amministrazione un canone annuo di concessione di **100,00 euro** (IVA di

Legge compresa). Tale canone sarà versato in un'unica rata entro il 15 dicembre di ogni anno.

Art. 5 Oneri generali a carico dell'Associazione

1. L'Associazione si impegna a gestire l'impianto sportivo secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione e da quelle richiamate nel presente atto.

2. L'Associazione garantisce i servizi di carattere sportivo a tutti i cittadini.

3. L'Associazione garantirà lo svolgimento dell'attività sportiva di base senza esclusioni e/o discriminazione.

4. L'Associazione garantirà l'inclusione di persone in condizione di svantaggio sociale e di persone con disabilità.

5. L'Associazione si impegna:

a. A conservare e a custodire la struttura comunale con la diligenza del buon padre di famiglia, ed in generale ad assicurare l'efficienza e la conservazione dell'area sportiva;

b. A farsi carico delle spese di gestione della struttura comunale per quanto concerne l'attività sportiva di tiro con l'arco ivi svolta;

c. Ad attenersi scrupolosamente a quanto disposto dalla presente convenzione;

d. A richiedere preventiva autorizzazione

all'Amministrazione per attività diverse da quella sportiva;

6. Per tutta la durata della convenzione compete all'Associazione, che si obbliga a propria cura e spesa e sotto la propria esclusiva e totale responsabilità, la completa manutenzione ordinaria della struttura, secondo quanto stabilito in termini generali dalla normativa, ad esclusione degli obblighi espressamente trattenuti dall'Amministrazione.

7. A garantire la pulizia di tutti gli spazi affidati della struttura;

8. In generale l'Associazione è comunque tenuta ad assicurare l'efficienza e la conservazione degli spazi, provvedendo all'immediata riparazione, ripristino o sostituzione delle apparecchiature non funzionanti per motivi di obsolescenza, guasti o danni procurati da terzi e segnalando tempestivamente all'Amministrazione Comunale gli interventi di natura straordinaria che il Comune sarà tenuto ad eseguire a proprie spese per il buon mantenimento delle strutture;

9. L'Associazione è inoltre tenuta ad effettuare gli interventi necessari a mantenere le strutture e le aree secondo la normativa igienico sanitaria e di sicurezza, nonché a adeguare, relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria, gli impianti della struttura,

oltre che al rispetto di ogni eventuale disposizione impartita dalle autorità competenti. L'Associazione dovrà predisporre uno specifico codice di sicurezza, condiviso con l'Ufficio Sport, sulla base delle indicazioni definite dalle federazioni FIARC-FITARCO-UISP. Sono esclusi gli eventuali interventi di competenza dell'Amministrazione Comunale di cui all'art. 6;

10. Saranno a carico dell'Associazione tutti gli oneri relativi alla gestione dell'attività sportiva di tiro con l'arco. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si indicano:

- a) L'apertura, la chiusura, la sorveglianza e custodia dell'impianto;
- b) La gestione tecnico-amministrativa della struttura, compresi:
 1. la sorveglianza e custodia;
 2. La gestione tecnico-amministrativa;
 3. L'organizzazione e coordinamento delle attività sportive;
 4. gestire e regolare l'accesso del pubblico e degli atleti;
 5. farsi carico dell'apertura e chiusura dell'impianto e delle pertinenze nei giorni di utilizzo;

6. farsi carico degli oneri relativi alla raccolta dei rifiuti all'interno dell'area e la loro collocazione negli appositi spazi per la raccolta settimanale nel rispetto delle disposizioni vigenti;
 7. farsi carico del taglio dell'erba, raccolta foglie e rami rotti, ad integrazione delle incombenze a carico dell'Amministrazione Comunale;
 8. farsi carico della disinfezione e disinfestazione generali nell'area sportiva;
- c) L'organizzazione e coordinamento delle attività sportive, compresi:
1. osservare e far osservare le disposizioni regionali e nazionali in vigore relativa all'esercizio del tiro con l'arco;
 2. l'acquisto e installazione di tutti gli arredi e attrezzature sportive e non, necessarie per il funzionamento di tutta l'area sportiva;
- d) L'acquisto e manutenzione di tutte le attrezzature e gli ausili necessari per la manutenzione ordinaria degli impianti, del verde e alla pulizia;

e) Ogni spesa ed onere relativo alla gestione delle attività:

- 1) per il personale;
- 2) rimborsi spese per staff tecnico;
- 3) per investimenti informativi: hardware, software, utenze internet. Le utenze relative all'acqua e all'energia elettrica sono trattenute dall'Amministrazione;
- 4) Spese amministrative dirette e/o indirette;
- 5) Imposte e tasse (escluse quelle di carattere patrimoniale);
- 6) Spese per la pulizia e la disinfezione;
- 7) Spese assicurative;
- 8) Spese per permessi ed autorizzazioni varie;
- 9) Spese per la custodia e sorveglianza;
- 10) Spese per la sicurezza;

g) La Associazione ha l'obbligo di stipulare, prima della sottoscrizione della presente convenzione, apposite polizze assicurative contro i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali d'importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

- 1) R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi):
 - i. € 2.000.000,00 per sinistro;

ii. € 2.000.000,00 per persona;

iii. € 1.700.00,00 per danni a cose e animali;

2) R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) o polizza infortuni:

i. € 2.000.000,00 per sinistro;

ii. € 2.000.000,00 per persona;

per danni che possono derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo dalla Associazione stessa o che questi possono causare agli utenti, ai loro beni, alla struttura e attrezzature di proprietà comunale, per la durata della concessione, a tutela di eventuali azioni di rivalsa derivanti da danni o incidenti che si dovessero verificare durante lo svolgimento dei servizi e imputabili alla stessa, esonerando il Comune da ogni responsabilità a riguardo. Gli oneri che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo verranno interamente addebitati alla Associazione;

I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità dal Concessionario né nei confronti dell'Amministrazione, né nei confronti dei terzi danneggiati.

Il Concessionario comunicherà tempestivamente il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti

verificatisi durante l'attività ed accorsi all'utenza;

11. L'Associazione dovrà inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. In particolare, la Associazione assume inoltre tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all'applicazione del D.lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni inerenti all'organizzazione dei servizi e la formazione del personale;

12. La Associazione si impegna a rispettare quanto previsto dal piano di emergenza ed evacuazione dell'impianto sportivo "Molinello";

13. L'Associazione entro centoventi giorni dalla sottoscrizione della convenzione, deve predisporre a firma di un tecnico abilitato, con oneri a proprio carico, un piano di evacuazione e dei comportamenti da tenere in caso di emergenza;

14. L'Associazione assume la piena responsabilità giuridica della gestione della struttura comunale oggetto della presente convenzione, liberando l'Amministrazione Comunale da ogni rapporto e responsabilità nei confronti dei vari organi di

controllo, tutela e rilascio delle omologazioni (Federazioni Sportive, CONI, ecc.).

15. Le modalità di funzionamento per gli utenti e i relativi orari di apertura al pubblico sono definiti dall'Associazione in funzione della sua utilizzazione ottimale. L'Associazione è tenuta a darne informazione all'Amministrazione Comunale. In ogni caso le fasce orarie di apertura e chiusura dovranno conformarsi a quelle di apertura e chiusura del centro sportivo comunale "Molinello". Deroghe a ciò dovranno essere concordate di volta in volta con l'Amministrazione. La Associazione entro il 15 dicembre di ogni anno invierà all'Amministrazione una proposta di calendario di massima riferito alla stagione sportiva gennaio-dicembre dell'anno successivo. Se entro 30 giorni dal ricevimento l'Amministrazione non avrà richiesto e/o proposte di modificazioni, il calendario si riterrà approvato;

16 . L'Associazione garantirà lo svolgimento dell'attività sportiva di tiro con l'arco, senza esclusioni e/o discriminazioni;

17. L'Associazione garantirà l'inserimento gratuito, per le attività di cui al punto precedente, di almeno n. 2 utenti segnalati dai Servizi Sociali comunali per progetti di integrazione sociale e dovrà essere offerta

la disponibilità a collaborare per la realizzazione di eventuali progetti di carattere sociale, sportivo e/o ricreativo;

18. La Associazione garantirà l'uso gratuito degli impianti all'Amministrazione Comunale per almeno n. 4 (quattro) volte all'anno. Le modalità verranno concordate e dovranno comunque permettere lo svolgimento di competizioni ufficiali. Eventuali variazioni e/o integrazioni saranno concordate tra le parti;

Art. 6 Oneri di manutenzione trattenuti dall'Amministrazione

1. L'Amministrazione trattiene a sé i seguenti oneri di manutenzione ordinaria:

- a) manutenzione del Defibrillatore;
- b) manutenzione delle reti tecnologiche esistenti;
- c) le utenze relative alla fornitura di energia elettrica relativamente all'impianto esistente;
- d) manutenzioni ordinarie e straordinarie delle piante. Resta a carico dell'associazione il taglio periodico dell'erba. Lo smaltimento della stessa sarà a carico dell'AC;
- e) lo smaltimento dei rifiuti. Sarà a carico dell'Associazione la raccolta dei rifiuti all'interno dell'area e la loro collocazione negli

appositi spazi per la raccolta settimanale nel rispetto delle disposizioni vigenti;

f) Essendo l'area sprovvista di servizi igienici propri, l'AC metterà a disposizione i servizi igienici pubblici del centro sportivo "Molinello" durante gli orari di apertura.

2. All'Amministrazione competono gli oneri di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, risanamento conservativo dell'area sportiva;

Art. 7 Gestione della sicurezza

1. Ai fini dell'applicazione decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'Associazione cura la gestione della sicurezza dell'area sportiva.

2. A tal fine l'Associazione predisponde il Documento valutazione dei rischi e il Piano di Emergenza e cura la nomina, la formazione e l'addestramento di personale addetto alla gestione delle emergenze, secondo la disciplina vigente. L'Associazione cura altresì che i terzi utilizzatori dell'impianto sportivo rispettino a loro volta il Piano d'Emergenza; i terzi utilizzatori dovranno assicurare, durante la loro attività, la presenza di personale addetto alla gestione delle emergenze, secondo la disciplina vigente.

3. L'Associazione s'impegna nei confronti dell'eventuale personale ad applicare il trattamento

giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia di rapporti di lavoro dipendente e/o autonomo, ivi compresi quelli disciplinanti l'esercizio delle attività professionali nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

4. La violazione delle disposizioni in materia di sicurezza costituisce valido motivo di revoca della convenzione.

5. L'Associazione solleva inoltre l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi azione, pretesa e richiesta derivanti dai predetti rapporti di lavoro con specifica deroga a quanto previsto dall'articolo 1676 del codice civile, nonché da eventuali infortuni.

6. A partire dal momento in cui la struttura comunale verrà consegnata alla Associazione, ogni responsabilità civile e penale inherente e conseguente all'uso o alla gestione, per quanto previsto nel presente atto a carico della Associazione, graverà unicamente sulla Associazione che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni né riserva, esonerando di ogni responsabilità civile e penale l'Amministrazione Comunale;

Art. 8 Sfruttamento economico della gestione

1. E' espressamente vietata ogni forma di utilizzazione della struttura diversa da quella prevista nella presente convenzione e la modifica della destinazione d'uso;
2. Nell'area in oggetto non potranno essere svolte attività commerciali. Deroghe a tale divieto potranno essere concesse solo in occasione di particolari eventi che dovranno essere concordati con l'Amministrazione Comunale;
4. È fatto assoluto divieto all'Associazione di installare, all'interno dell'area, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e gioco di qualsiasi tipo (esempio: videogiochi, videopoker, slot machine e simili)
5. All'Associazione competranno tutte le entrate derivanti dall'uso della struttura comunale con i limiti imposti all'interno del presente atto;
6. Le tariffe sono riscosse dalla Associazione e devono essere pubbliche e rese note mediante affissione presso la struttura comunale;
7. E' obbligo dell'Associazione conformarsi a quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale in materia di tariffe d'uso per gli impianti sportivi;
8. Eventuali modifiche tariffarie nel corso della

durata della convenzione dovranno essere approvate dall'Amministrazione;

9. È obbligo per la Associazione trasmettere all'Amministrazione Comunale l'elenco dei prezzi dei servizi o dei beni non tariffati ogniqualvolta questi vengano variati;

Art. 9 Rendicontazione

1. l'Associazione ha l'obbligo di presentare all'Amministrazione, entro il 15 marzo di ogni anni, una relazione che evidenzi:

- gli interventi di manutenzione effettuati;
- attività svolte e sull'adempimento di tutti gli obblighi relativi alla presente convenzione;
- il consuntivo economico finanziario del complesso della gestione, comprensivo delle entrate e dei costi di gestione sostenuti riferiti all'anno sportivo concluso;
- il bilancio dell'Associazione riferito all'ultimo esercizio chiuso ed approvato;
- la programmazione delle attività relative alla stagione sportiva successiva unitamente ai costi di partecipazione ai servizi.

2. L'Amministrazione ha diritto di richiedere all'Associazione qualunque informazione, dato o documento pertinente alla gestione degli impianti

affidati, senza che l'Associazione possa opporre eccezione alcuna. Le informazioni, i dati o i documenti potranno anche riguardare fornitori, prestatori di servizi, che l'Associazione dovrà debitamente informare ai fini della protezione dei dati personali.

Art. 10 Controllo

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso, direttamente o a mezzo di propri delegati, a ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna a verificare il rispetto, da parte dell'Associazione, degli obblighi derivanti dalla presente Concessione.

2. L'Associazione è tenuta a fornire agli incaricati dell'Amministrazione la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio, lavorazioni, prodotti impiegati.

Art. 11 Ispezioni

1. Allo scopo di poter costatare l'effettivo stato degli impianti e la pronta esecuzione degli interventi di manutenzione resisi eventualmente necessari, l'Amministrazione Comunale, a mezzo dei propri

dipendenti all'uopo incaricati, avrà il diritto di accedere all'interno degli stessi nei vari fabbricati o locali dei medesimi in qualunque tempo, allo scopo di accertare:

- a) La loro perfetta manutenzione e conservazione;
 - b) rispetto dell'uso pubblico ed in generale l'osservanza degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente convenzione e delle norme di legge;
2. L'Associazione, inoltre, si obbliga a fornire tutti i dati e le informazioni eventualmente richieste;

Art. 12 Norme finali

1. Allo scadere della convenzione o in caso di risoluzione anticipata della stessa tutti i beni immobili rientreranno nella disponibilità del patrimonio comunale;
2. Modifiche alla presente convenzione potranno essere introdotte di comune accordo tra le parti.

Art. 13 Penalità

1. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione della presente convenzione o violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, l'Amministrazione Comunale contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, pari a non meno di cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni;

2. Qualora l'Associazione non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, l'Amministrazione Comunale, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare – con atto motivato – una penalità;

3. Le penalità sono irrogate in misura variabile tra € 100,00 e € 2.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni;

4. In caso di recidiva nell'arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio;

5. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore viene indicato nel provvedimento di sanzione;

6. L'Associazione è l'unica ed esclusiva beneficiaria degli effetti della presente convenzione ed è unica responsabile nella gestione della struttura comunale affidata per quanto concerne l'attività sportiva di tiro con l'arco ivi praticata. Essa non può essere sostituita da altri, pena la decadenza di pieno diritto della presente convenzione;

7. L'Amministrazione Comunale potrà revocare, anche

temporaneamente, a proprio giudizio insindacabile la convenzione qualora insorgessero comprovate e serie disfunzioni nel servizio tali da pregiudicare l'esercizio delle attività sportive sia in ordine a situazioni di carattere igienico-sanitario e/o della sicurezza, sia sotto il profilo della gestione;

8. L'Amministrazione Comunale potrà revocare la convenzione per gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, salvo comunque il diritto di risarcimento danni.

Art. 14 Risoluzione del contratto per reati accertati

1. Il Comune ha l'obbligo di risolvere la convenzione nei seguenti casi:

- a) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- b) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- c) condanna per illecito sportivo emessa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli

Enti di Promozione Sportiva di appartenenza o dal Comitato Italiano Paraolimpico del legale rappresentante dell'Associazione;

d) condanna emessa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza o dal Comitato Italiano Paraolimpico per l'uso di sostanze dopanti del legale rappresentante dell'Associazione;

e) sanzioni della squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI emesse dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza o dal Comitato Italiano Paraolimpico del legale rappresentante dell'Associazione;

f) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 15 Risoluzione per fatto imputabile al Comune

1. L'Associazione, qualora il Comune sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai

sensi della convenzione tale da compromettere la corretta esecuzione della stessa, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Comune di rimediare all'obbligazione inadempiuta, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione della convenzione. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune.

Art. 16 Revoca

1. La convenzione può essere revocata dal Comune per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato all'Associazione mediante indirizzo di posta elettronica certificata dell'Associazione stessa.

Art. 17 Recesso

1. All'Associazione è attribuita la facoltà di recedere unilateralmente dalla concessione qualora individui un altro impianto più funzionale per la realizzazione delle attività sportive con lettera comunicata all'Amministrazione mediante indirizzo di posta elettronica certificata dell'Amministrazione stessa.

2. La comunicazione della volontà di avvalersi della clausola, di recesso unilaterale deve pervenire

all'Amministrazione con un preavviso di sei mesi dalla data di efficacia del recesso.

Art. 18 Controversie

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, il Foro competente è quello di Milano.

Art. 19 Trattamento dei dati dell'Associazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che la richiesta e il trattamento dei dati dell'Associazione e è finalizzato alla gestione del contratto e dell'esecuzione del servizio.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.

I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

- Il personale comunale implicato nel procedimento;
- Ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241;
- Altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni rese e per ogni controllo previsto dalla legislazione vigente.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Rho nella persona del Sindaco pro tempore che ha designato, con

decreto n. 52/2022, quale delegato al trattamento specifico il dott. Francesco Reina, Dirigente dell'Area 2 Servizi alla Persona.

Art. 20 Trattamento dei dati da parte dell'Associazione

1. Nell'ambito dell'esercizio della propria attività di gestione degli impianti, l'Associazione è tenuta al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, quale autonomo Titolare al trattamento dei dati degli utenti e di qualunque soggetto terzo cui l'Associazione rivolga la propria attività o i propri servizi nel corso della gestione degli impianti.

2. L'Amministrazione è esente da qualunque responsabilità per le violazioni delle norme a tutela e protezione dei dati personali in cui l'Associazione dovesse incorrere nella gestione degli impianti.

Art. 21 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non tassativamente determinato nella presente concessione, le Parti contraenti fanno riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

PER IL COMUNE DI RHO IL DIRIGENTE DELL'AREA 2 SERVIZI
ALLA PERSONA

FIRMATO DIGITALMENTE **Dott. Francesco REINA**

PER **xxxxxxxx**

FIRMATO DIGITALMENTE **xxxxxxxx**